

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 41 DELLA L.P. N. 26/1993

OGGETTO: "Gara d'appalto: affidamento del contratto di progettazione, costruzione e gestione del "COLLEGAMENTO TRAMITE FUNICOLARE A TERRA TRA S. MARTINO DI CASTROZZA E PASSO ROLLE".

Gli operatori economici sorteggiati, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della L.P. n. 26/1993, sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, prescritti dal Bando di gara, ai punti III.1.2) e III.1.3), e dal Disciplinare di gara, ai punti 7.1 e 7.2, con le modalità di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. dell'art. 41, comma 3, della L.P. n. 26/1993 entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara la documentazione di seguito indicata è richiesta anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, se essi non sono compresi fra i concorrenti sorteggiati.

In particolare, devono essere comprovati, in relazione alle specifiche modalità di partecipazione di ciascun concorrente, i requisiti che seguono, mediante la documentazione per ciascuno indicata.

1. Requisiti di capacità economico-finanziaria

a) Il requisito di cui al punto III.1.2), lettera a), del Bando di gara, ed al punto 7.1, lettera a), del Disciplinare di gara, relativo al fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni (esercizi finanziari 2007-2011 ovvero nell'ultimo quinquennio approvato e depositato) antecedenti alla pubblicazione del Bando di gara, deve essere comprovato:

- per i concorrenti in forma societaria, mediante copia dei bilanci riclassificati, accompagnati dalla nota di deposito, con le relative note integrative;
- per i concorrenti in forma diversa da quella societaria, mediante copia delle dichiarazioni annuali dei redditi e ai fini I.V.A., accompagnate dalla ricevuta di presentazione o di invio ai competenti uffici.

b) Il requisito di cui al punto III.1.2), lettera b), del Bando di gara, ed al punto 7.1, lettera b), del Disciplinare di gara, relativo al capitale sociale, deve essere comprovato mediante la certificazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

c) I requisiti di cui al punto III.1.2), lettere c) e d), del Bando di gara, ed al punto 7.1, lettere c) e d), del Disciplinare di gara, relativi allo svolgimento di servizi affini, devono essere comprovati mediante i certificati di regolare esecuzione o dichiarazioni rilasciate dai committenti che dimostrino che l'impresa ha realizzato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, servizi secondo quanto specificato al citato punto 7.1 lettere c) e d) del Disciplinare di gara.

2. Requisiti di capacità tecnico-organizzativa

a) Il requisito di cui al punto III.1.3) del Bando di gara, ed al punto 7.2, lettera a) del Disciplinare di gara deve essere comprovato mediante la presentazione di attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione, ovvero di sola costruzione, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, con riferimento alle categorie e importi dei lavori oggetto della concessione; se il concorrente partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica III, la medesima attestazione dovrà riportare altresì la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati.

b) Il requisito di cui al punto III.1.3) del Bando di gara, ed al punto 7.2, lettera b) del Disciplinare di gara, relativo alla cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (esercizi finanziari 2007-2011 ovvero nell'ultimo quinquennio approvato e depositato), deve essere comprovato:

- per quanto riguarda l'attività diretta, mediante la medesima documentazione di cui al precedente paragrafo 1, lettera a);

- per quanto riguarda l'attività indiretta, la cifra di affari in lavori è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 36, comma 1, lettere e) ed f), della L.P. n. 26/1993, e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci;

- la distinzione tra cifra d'affari in lavori e cifra d'affari imputabile ad attività diverse, se non rilevabile dagli atti di cui ai precedenti punti della presente lettera b), è indicata con dichiarazione solenne dell'interessato;

c) Il requisito di cui al punto III.1.3) del Bando di gara, ed al punto 7.2, numero 1), del Disciplinare di gara, relativo al fatturato globale per servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010 realizzato nell'ultimo quinquennio (esercizi finanziari 2007-2011 ovvero nell'ultimo quinquennio approvato e depositato), deve essere comprovato:

- per professionisti singoli o associati e per società di professionisti: copia delle dichiarazioni IVA o modello Unico, corredati da ricevuta di presentazione. Nel caso in cui svolgano altre attività oltre a quella di progettazione, occorrerà anche una autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa che ripartisca il volume tra le diverse attività. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività.
- per le società di ingegneria: copia del Bilancio riclassificato in base alle norme del Codice Civile, corredato da nota di deposito. Nel caso di ulteriori attività rispetto a quella di progettazione che non risulti desumibile dalla nota integrativa, la ripartizione della cifra d'affari per le diverse attività dovrà essere effettuata sulla base di autocertificazione del legale rappresentante. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione

appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività.

d) Il requisito di cui al punto III.1.3) del Bando di gara, ed al punto 7.2, numero 2), del Disciplinare di gara, relativo all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del Bando di gara di servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi, e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, deve essere comprovato mediante la seguente documentazione:

- per servizi eseguiti per conto di committenti pubblici: certificato, rilasciato dalla committenza, di avvenuto espletamento dei servizi in questione, riportante la classe e la categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicati i relativi importi dei lavori in appalto;
- per servizi eseguiti per conto di committenti privati: dichiarazione, rilasciata dalla committenza, di avvenuto espletamento dei servizi in questione, riportante la classe e la categoria dei lavori a cui si riferiscono i servizi, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicati i relativi importi dei lavori.

e) Il requisito di cui al punto III.1.3) del Bando di gara, ed al punto 7.2, numero 3), del Disciplinare di gara, relativo allo svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del Bando di gara dei due servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, (i c.d. "servizi di punta"), deve essere comprovato mediante la documentazione di cui alla precedente lettera d), che ne deve dare evidenza in modo adeguato e comprensibile.

f) Il requisito di cui al punto III.1.3) del Bando di gara, ed al punto 7.2, numero 4), del Disciplinare di gara, relativo al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara, deve essere comprovato:

- per i soci: documenti comprovanti l'attiva partecipazione alla società;
- per i dipendenti: copia, anche per estratto, del contratto di lavoro da cui risulti il profilo professionale;
- per i consulenti: copia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua
- altra documentazione equipollente dalla quale si desuma in maniera univoca il possesso del requisito previsto dall'art. 263 co. 1 lett. d) del DPR 207/2010,

In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio o di G.E.I.E. la dimostrazione dei requisiti di partecipazione dovrà riguardare tutti i soggetti del raggruppamento, del consorzio o del G.E.I.E. che, in base alle prescrizioni del disciplinare di gara, dovevano presentare le dichiarazioni indicate ai fini della partecipazione alla gara.

Qualora l'impresa abbia utilizzato l'istituto dell'avvalimento ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, l'Amministrazione appaltante procederà alla verifica del requisito in capo all'impresa terza ausiliaria.

Si invitano tutti i partecipanti a predisporre i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione.

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

I documenti e i certificati, se redatti in una lingua diversa dall'Italiano, sono corredati da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.